

TI_GERICHTE 52.1995.356 vom 3. April 2002

TI Tribunale d'appello, 2002-04-03, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1995.356

FR: TI_GERICHTE 52.1995.356 du 3 avril 2002

IT: TI_GERICHTE 52.1995.356 del 3 aprile 2002

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 9

LIns, proibisce l'esposizione di impianti che, a motivo delle loro dimensioni esorbitanti, arrecano pregiudizio all'estetica dei paesaggi, degli edifici o alla sicurezza stradale (art. 7 LImpPub; cfr. Messaggio del Consiglio di Stato 7 settembre 1999, no. 4918, concernente la nuova legge sugli impianti pubblicitari, ad V.); che, quantunque nelle intenzioni del legislatore già il pregresso disposto legale andasse interpretato con una certa elasticità, la regolamentazione di recente adozione appare, perlomeno nel concreto caso, più favorevole per l'insorgente (cfr. Messaggio del Consiglio di Stato 23 giugno 1953, no. 430, concernente la legge sulle insegne e scritte destinate al pubblico); che, in effetti, evitando di stabilire interdizioni puntuali, il nuovo regime consente di tener conto dell'enorme evoluzione subita dalle forme di comunicazione pubblica, segnatamente dai mezzi e dalle tecniche impiegati a fini pubblicitari; che l'avversato ordine di rimozione va dunque valutato dal profilo della LImpPub; che, in concreto, per quanto insolita e di dubbio gusto, perlomeno nella sua collocazione sopra la terrazza sul tetto dello stabile, la controversa raffigurazione plastica non appare suscettibile di deturpare seriamente il paesaggio circostante; che il contesto territoriale in cui è situato l'impianto è infatti a vocazione prevalentemente commerciale, privo di particolari pregi naturalistici, architettonici o urbanistici e caratterizzato da una fitta concentrazione di installazioni pubblicitarie; che, più specificatamente, il pupazzo in esame non pregiudica in modo particolare nemmeno l'estetica del moderno edificio in calcestruzzo su cui insiste, che presenta dei corpi di altezza maggiore rispetto alla cupola ove è installato il pupazzo stesso ed è comunque costellato da appariscenti insegne; che non appaiono ad ogni modo adempiuti gli estremi per negare l'autorizzazione alla posa del contestato impianto in virtù del principio di affollamento di cui all'art. 8 LImpPub; che, da ultimo, l'installazione in oggetto non risulta di nocimento neppure alla circolazione stradale, trovandosi a oltre venti metri di distanza dalla strada cantonale, in posizione sopraelevata e retrostante per rapporto alla facciata dello stabile; che le critiche sollevate dalle ricorrenti in punto alla violazione dei diritti costituzionali di proprietà e di libertà economica, per assenza di preminenti interessi pubblici alla rimozione dell'insegna, non appaiono pertanto destituite di fondamento; che per questi motivi il ricorso deve dunque essere accolto e il censurato ordine di rimozione annullato, in quanto lesivo del diritto; che la regolarizzazione dal profilo formale dell'impianto pubblicitario impone comunque alle insorgenti di ottenere la relativa autorizzazione, previa richiesta presso le competenti autorità; che non si prelevano né tassa di giustizia né spese, non essendo l'ente pubblico intervenuto a tutela di interessi economici

propri (art. 28 PAmm); che, tenendo conto della novella legislativa intervenuta in pendenza di ricorso, si giustifica prescindere dall'assegnazione di ripetibili (art. 31 PAmm). Per questi motivi, visti gli art. 7, 19 e 22 LImpPub; 2, 10 RLImpPub; 9 lett. a e 17 LIns; 2 RLIns; 3, 18, 28, 31, 43, 46, 60 e 61 PAmm; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. §. Di conseguenza: 1.1. la decisione 13 aprile 1995 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, è annullata; 1.2. entro 30 giorni dalla crescita in giudicato di questa decisione, le ricorrenti sono tenute a formulare istanza di autorizzazione per la posa dell'impianto pubblicitario oggetto del presente gravame; 2. Non si prelevano né tassa di giustizia né spese. Non si assegnano ripetibili. 3. Intimazione a: - _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.